

REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLO STATUTO DI

"DIABETE ITALIA RETE ASSOCIATIVA"

Approvato il giorno 8/10/2024

Il presente Regolamento contiene le disposizioni attuative dello Statuto di "Diabete Italia Rete Associativa", da qui in avanti indicata anche come "Diabete Italia" o "Associazione".

Art.1 - Diritto di esame dei libri sociali

1. Gli associati possono avere copia dei documenti richiesti. Gli associati che visionano i documenti devono firmare un impegno scritto attestante il fatto di essere consapevoli che le informazioni di cui si sta prendendo visione sono sottoposte alla tutela dei dati personali e che per questo motivo non potranno in alcun modo essere divulgate e che ogni infrazione a tale impegno comporterà l'attivazione degli organismi di garanzia.

Art.2 - Modalità operative delle categorie di associati alla rete Diabete Italia

1. Da Statuto sono definite tre categorie di associati:

- "Young", con focus < 18 anni (tipo 1 e 2);
- "Type 1", con focus il diabete tipo 1 $\geq$ 18 anni;
- "Type 2", con focus il diabete tipo 2 e gestazionale $\geq$ 18 anni.

2. Ogni categoria è rappresentata nel Consiglio Direttivo dai propri rappresentanti ed è da questi coordinata nelle proprie attività.

3. Ogni categoria si impegna a indire in maniera autonoma specifiche riunioni periodiche con i referenti regionali della categoria stessa, per affrontare e condividere specifiche tematiche, oltre che per redigere il Piano di Azione (PDA) definito nei punti seguenti.

4. In tali attività rimangono coinvolgibili tutti i referenti delle singole associazioni, ma solo in casi di eccezionale importanza e prediligendo modalità di incontro telematico.

5. All'inizio del mandato assembleare, ogni categoria è chiamata a creare un PDA specifico riguardante i temi da affrontare durante il periodo dell'intero mandato, definendo obiettivi a breve, medio e lungo termine e possibili strategie per attuarli.

6. Il PDA può essere modificato/implementato in qualsiasi momento in caso di problemi o di cambiamenti esterni.

7. Le modalità con cui definire il PDA prevedono l'uso di semplici strumenti di management oggetto di formazione specifica da parte di Diabete Italia quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, brain storming, SWOT, identificazione e soluzione rapida dei problemi. A tal fine, Diabete Italia può mettere a disposizione specifiche professionalità.

8. Di ogni azione va identificato chi siano i soggetti coinvolti e chi sia il referente che si impegna a portare avanti l'azione, anche coadiuvato da altri volontari.

9. Il referente è da identificarsi all'interno della specifica categoria e deve essere coinvolto in ogni fase dell'azione, comprese quelle di rappresentanza che includono la presenza delle cariche istituzionali di Diabete Italia.

10. Non sono ammesse ingerenze tra categorie in merito a tematiche con competenza specifica.

11. È altresì obbligatorio il dialogo e la collaborazione tra categorie diverse in caso di tematiche trasversali. In particolare, si ritiene di notevole rilevanza lo sport come materia di prevenzione e cura del diabete da gestire con specifico PDA.

A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, si riportano alcuni esempi:

- a) sport → tutte le categorie;
- b) scuola → categoria "Young";
- c) MMG → categoria "Type 2";
- d) tecnologie → tutte le categorie;
- e) patenti → categorie "Type 1" e "Type 2";
- f) microinfusori → categorie "Young" e "Type 1".

12. È compito del Consiglio Direttivo raccogliere i PDA di ogni categoria e definire un PDA comune. Tale PDA comune deve definire le priorità di carattere generale relative a specifiche azioni "cumulative", quali ad esempio incontri con istituzioni, comunicati o simili, o coordinare attività specifiche delle categorie in modo che non interferiscano fra loro.

13. Il Consiglio Direttivo si impegna a organizzare anche incontri periodici con tutte le categorie per aggiornarle sullo stato di attuazione dei PDA.

Art.3 - Delegati: requisiti per l'elezione

1. Possono essere eletti come delegati, nel rispetto delle modalità di cui all'art.10 dello Statuto, le persone che siano diretta espressione di una categoria o che risultino in possesso di una comprovata esperienza nell'ambito delle tematiche della categoria stessa.

2. Si considerano diretta espressione di una categoria:

- i soggetti con diabete tipo 1 per la categoria "Type 1", aderenti ad un'associazione che si occupa di questa categoria;
- i soggetti con diabete tipo 2 per la categoria "Type 2", aderenti ad un'associazione che si occupa di questa categoria;
- i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale di una persona con diabete con esordio in età minorile per la categoria "Young", aderenti ad un'associazione che si occupa di questa categoria.

3. Si intendono persone di comprovata esperienza nelle tematiche di una categoria coloro che, pur non appartenenti alla categoria stessa, abbiano frequentato i percorsi formativi ad hoc erogati dalle società scientifiche e/o dalle scuole di alta formazione riconosciute e/o si siano impegnati a livello locale per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni nella difesa e nella promozione dei diritti delle persone con diabete appartenenti a quella specifica categoria.

Art.4 - Assemblea: modalità di elezione, cause di decadenza e sostituzione dei delegati

1. Il Consiglio Direttivo, almeno 180 (centottanta) giorni prima della scadenza del mandato assembleare, invia a tutti gli associati una comunicazione scritta invitandoli ad eleggere i propri delegati, nel rispetto di quanto previsto dall'art.10 dello Statuto e dall'art.3 del presente Regolamento. I nominativi dei nuovi delegati devono pervenire alla segreteria di Diabete Italia entro e non oltre 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del mandato assembleare.

2. Per quanto riguarda i delegati eletti dalle Federazioni regionali, queste ultime devono presentare, nel termine indicato all'ultimo capoverso del precedente comma 1, anche il verbale dell'assemblea in cui sono stati eletti i delegati.

3. L'elezione dei delegati per le regioni o province autonome in cui non è presente una Federazione regionale, ma solo Associazioni locali, è organizzata e gestita da Diabete Italia secondo i principi di democraticità caratterizzanti le associazioni del Terzo settore. Il Consiglio Direttivo di Diabete Italia, una volta ricevute le candidature secondo le tempistiche previste dal precedente comma 1, convoca un'assemblea con le tempistiche previste dall'art.12, comma 9 dello Statuto, alla quale hanno diritto di partecipare tutti gli associati delle Associazioni locali di riferimento. L'elezione dei delegati avviene in modalità telematica e con

voto elettronico, secondo quanto previsto dall'art.5, commi 2 e 4 del presente Regolamento. La votazione si ritiene conclusa quando tutti gli aventi diritto hanno votato oppure dopo che è trascorsa un'ora dall'inizio delle operazioni di voto. In caso di parità di voti fra uno o più candidati, prevale il più giovane di età.

4. I nuovi delegati entrano in carica con la prima Assemblea successiva alla scadenza del mandato di quella precedente.

5. La carica di delegato si perde per:

- a) decesso;
- b) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo di Diabete Italia;
- c) perdita della qualità di associato a Diabete Italia da parte dell'ente (Federazione regionale o Associazione locale) che l'ha eletto o nominato, a seguito di una o più delle cause previste dall'art.8 dello Statuto;
- d) revoca da parte dell'ente (Federazione regionale o Associazione locale) che l'ha eletto o nominato;
- e) adesione di un ente come Federazione regionale a Diabete Italia e conseguente decadenza da associati diretti delle Associazioni locali, ai sensi dell'art.4, comma 7 dello Statuto. I delegati così eletti o nominati dalle Associazioni locali ai sensi dell'art.10, comma 5 dello Statuto, decadono.

6. Nel caso in cui uno o più delegati cessino dall'incarico per i motivi indicati al comma precedente, la Federazione regionale o le Associazioni locali di riferimento provvedono alla sostituzione entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, secondo le modalità previste dall'art.10 dello Statuto. I nuovi delegati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dell'Assemblea.

Art.5 - L'Assemblea: modalità di funzionamento

1. Nei casi di cui all'art.12, comma 5 lettere a) e b), il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, oppure uno dei due Vicepresidenti oppure, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine precedente.

2. La condizione essenziale per la validità delle Assemblee svolte in audio o video conferenza, o in modalità mista, è che sia possibile verificare l'identità degli associati che partecipano e votano, siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e modalità di validazione delle votazioni. Le modalità di intervento e svolgimento saranno comunicate nell'avviso di convocazione. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

3. Per le votazioni si procede con voto palese. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede a scrutinio segreto.

4. Per la validità del voto in modalità elettronica è necessario l'utilizzo di una piattaforma certificata che permetta di identificare il votante, garantisca la regolarità delle operazioni di voto e la segretezza dello stesso, e consenta di gestire il voto disgiunto in relazione alle categorie che caratterizzano la rete associativa di Diabete Italia ai sensi dell'art.4, comma 1 dello Statuto.

Art. 6 - Il Consiglio Direttivo: cause di incompatibilità

1. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

2. Non possono inoltre ricoprire la carica di Consigliere:

- a) coloro che hanno incarichi di governo nazionale, di giunta e consiglio regionale, provinciale o comunale, oltre che i parlamentari nazionali ed europei;
- b) coloro che ricoprono incarichi di qualsiasi tipo in partiti o movimenti politici, e organizzazioni sindacali;
- c) coloro che svolgono ruoli professionali in conflitto di interesse con il ruolo di Diabete Italia. Sono considerati tali le persone che esercitano la professione sanitaria sia presso strutture pubbliche che private, in particolare di diabetologo, di infermiere o in generale di operatore sanitario in reparti o servizi di diabetologia, sia come dipendente che come collaboratore, o che esercitano attività in privato nell'ambito della diabetologia, dipendenti di aziende farmaceutiche, i dipendenti o consulenti o collaboratori di un assessorato regionale alla Sanità/Salute, i dipendenti o consulenti o collaboratori del Ministero della Salute, di AIFA, AGENAS e Istituto Superiore di Sanità.

Art. 7 - Il Consiglio Direttivo: procedura e modalità di elezione

1. Il Consiglio Direttivo, almeno 180 (centottanta) giorni prima della scadenza del mandato assembleare, invia a tutti gli associati una comunicazione scritta informandoli della necessità di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo.
2. Il Consiglio Direttivo uscente deve convocare l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, la quale deve svolgersi nei 60 (sessanta) giorni successivi alla scadenza del mandato assembleare.
3. Le candidature a consigliere devono essere presentate per iscritto alla segreteria di Diabete Italia entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di riunione dell'Assemblea elettiva.
4. L'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo avviene con voto segreto. Per semplificare le operazioni di voto e garantire la possibilità di voto anche a chi non potesse presenziare di persona, si devono preferire modalità di voto elettronico per tutti. Per evitare potenziali identificazioni dei votanti non sono ammesse modalità di voto ibride (sia in presenza che telematico).
5. La scheda elettorale deve presentare tutti i candidati, suddivisi per categoria, e ciascun elettore può votare per tutte le categorie. Il numero massimo di preferenze assegnabili per ciascuna categoria non può essere superiore al numero dei componenti eleggibili in rappresentanza di ognuna, cioè 3 (tre).
6. Sono considerate nulle le schede che identificano il votante ovvero che contengono elementi estranei all'operazione di voto.
7. In caso di parità di voti fra uno o più candidati, prevale il più giovane di età.

Art.8 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:
 - a) cessazione dalla carica di delegato a seguito di una o più delle cause previste dall'art.4, comma 5 del presente Regolamento;
 - b) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo di Diabete Italia;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.6 del presente Regolamento;
 - d) revoca da parte dell'Assemblea, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione.
2. Nel caso in cui, per i motivi indicati al comma precedente, cessi dall'incarico una parte minoritaria dei componenti il Consiglio Direttivo si provvede alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti della specifica categoria a cui appartiene il consigliere cessato, con riferimento all'ultima elezione svoltasi. I consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dell'Assemblea. In caso di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti con riferimento alla specifica categoria, si provvede alla sostituzione tramite una nuova elezione, da svolgersi alla prima Assemblea ordinaria utile. Fino alla nuova

elezione il Consiglio Direttivo rimane nella composizione risultante a seguito dell'avvenuta cessazione. I consiglieri subentrati a seguito di elezione rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dell'Assemblea. La sostituzione, sia che avvenga attingendo alla lista dei non eletti sia che avvenga tramite elezione, deve essere fatta sempre nel rispetto di quanto previsto dall'art.13, comma 2 del presente Statuto.

Qualora la decadenza dalla carica di consigliere sia conseguenza della cessazione dalla carica di delegato, nel caso in cui sia possibile attingere alla lista dei non eletti si procede a sostituire il consigliere cessato e successivamente a integrare il numero dei delegati secondo quanto previsto dall'art.4, comma 6 del presente Regolamento. Nel caso in cui non si possa attingere alla lista dei non eletti ma si debba procedere ad una nuova elezione del consigliere, è necessario prima integrare il numero dei delegati secondo quanto previsto dall'art.4, comma 6 del presente Regolamento.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto. Qualora, per uno o più dei consiglieri cessati, venga meno anche la carica di delegato, prima di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo è necessario integrare il numero dei delegati secondo quanto previsto dall'art.4, comma 6 del presente Regolamento.

Art. 9 - La Commissione elettorale

1. La Commissione elettorale è nominata ogniqualvolta si debba tenere un'elezione del Consiglio Direttivo. La Commissione è composta da 5 (cinque) membri, scelti fra le persone associate agli enti aderenti a Diabete Italia, di cui:

- 3 (tre) nominati dal Consiglio Direttivo, uno per ogni categoria di cui all'art.4, comma 1 dello Statuto;
- 2 (due) nominati dal Comitato scientifico, al suo interno.

Non possono farne parte i componenti in carica del Consiglio Direttivo e coloro che si candidano.

2. La Commissione elettorale nomina al suo interno il Presidente.

3. La Commissione elettorale deve svolgere il proprio compito in modo autonomo ed indipendente da ogni altro organo dell'Associazione, e deve agire in modo trasparente ed imparziale. La Commissione elettorale ha il compito di verificare la regolarità delle candidature pervenute, ai sensi di quanto disposto dallo Statuto e dal presente Regolamento.

4. La Commissione procede allo spoglio delle schede di votazione e redige verbale di tutte le operazioni elettorali.

5. La Commissione elettorale conclude il suo mandato con l'insediamento del Consiglio Direttivo.

Art. 10 - Modalità di elezione di Presidente e Vicepresidenti

1. Il Consiglio Direttivo elegge con voto palese, tra i suoi membri e nel seguente ordine, il Presidente, due Vicepresidenti, il Segretario ed il Tesoriere.

2. Presidente e Vicepresidenti devono essere eletti garantendo la rappresentanza delle tre categorie. In caso di elezione del Presidente tra i rappresentanti di una categoria, i due Vicepresidenti devono essere eletti scegliendoli tra i rappresentanti delle categorie rimaste.

3. Presidente e Vicepresidenti coordinano le attività delle rispettive categorie secondo quanto previsto dall'art.2 del presente Regolamento.

Art. 11 - Il Comitato scientifico

1. Possono essere rappresentate stabilmente nel Comitato scientifico:

- a) le società scientifiche che si occupano nello specifico di Diabete;
- b) le "sezioni" o i "sottogruppi" delle società scientifiche che si occupano di diabete, anche nel caso di società scientifiche senza focus specifico relativo al "diabete";

- c) gli enti che per statuto operino esclusivamente o con focus specifici nell'ambito del diabete.
2. Il Comitato scientifico può avvalersi temporaneamente di specifiche professionalità.
 3. Il Comitato scientifico è composto da professionisti nominati dagli enti di cui al comma 1, in numero massimo di 2 (due) per ente, e l'adesione avviene secondo le modalità previste dall'art.17, comma 2 dello Statuto.
 4. Il Comitato scientifico delibera a maggioranza degli intervenuti.
 5. Il Comitato scientifico nomina al suo interno, durante la prima seduta di un nuovo mandato assembleare, un Presidente ed un Vicepresidente.
 6. Il Presidente può essere nominato per un massimo di 2 (due) mandati consecutivi ed il suo mandato coincide con quello dell'Assemblea di Diabete Italia. Il Presidente partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo di Diabete Italia con funzione consultiva.
 7. I membri del Comitato scientifico hanno diritto di intervenire alle Assemblee dell'Associazione così come alle riunioni del Consiglio Direttivo, e ricevono regolare invito.
 8. Sono compiti del Comitato scientifico (elenco non esaustivo):
 - a) la valutazione della fattibilità scientifica delle iniziative di Diabete Italia;
 - b) la valutazione degli argomenti proposti a Diabete Italia da parte di terzi (iniziative varie di patrocinio e/o partenariato);
 - c) la realizzazione delle parti scientifiche dei documenti emessi da Diabete Italia;
 - d) in generale, tutto quanto afferisce ad aspetti scientifici di attività, iniziative, pareri e progetti.
 9. Il Comitato scientifico deve essere interpellato ogniqualvolta ci sia da discutere su aspetti scientifici relativi al diabete.
 10. Il Comitato scientifico è un'entità con organizzazione autonoma rispetto al Consiglio Direttivo e può riunirsi, su convocazione del Presidente, ogniqualvolta lo ritenga opportuno anche indipendentemente dalle riunioni del Consiglio Direttivo.
 11. Pur essendo un'entità autonoma, il Comitato scientifico non può prendere iniziative rivolte verso l'esterno se non coordinate con il Consiglio Direttivo né può prendere impegni con entità esterne a Diabete Italia.
 12. Il Comitato scientifico non gode di autonomia economico-finanziaria e gli impegni di Diabete Italia possono essere assunti solo tramite delibera del Consiglio Direttivo.
 13. Il Comitato scientifico valida i singoli PDA, redatti dalle categorie, in merito agli argomenti di carattere scientifico.

Art.12 - Disposizione finale

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore a seguito della loro approvazione da parte dell'Assemblea e, in ogni caso, successivamente all'entrata in vigore della delibera di modifica statutaria adottata per l'adeguamento dello Statuto a quanto previsto dal Codice del Terzo settore.

Il Presidente

Ing. Stefano Nervo



La segretaria

Anna Vanzo